



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

ORDINANZA

Reg. Gen. n. 4 del 29/04/2026

OGGETTO: EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*)

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*);

Considerato che anche in Italia nel 2007, nel 2017 e nel 2025 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nell'ultimo decennio si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, con record registrato nel 2018, e che l'Italia risulta essere una Nazione ancora interessata da eventi che rappresentano situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

Rilevata la presenza sul territorio delle zanzare tigre e di altri tipi di zanzare, possibili vettori di arbovirus, che potrebbero favorire l'insorgenza di casi di malattia in residenti a seguito di casi importati,

Rilevato negli anni scorsi che il territorio del Friuli Venezia – Giulia è stato oggetto di colonizzazione più o meno diffusa e massiccia anche di altri tipi di zanzare del genere *Aedes* quali: *Aedes Koreicus* (zanzara coreana) e *Aedes Japonicus* (zanzara giapponese) possibili portatrici di virus quali Chikungunya, Dengue, Encefalite Giapponese e Zika Virus,

Considerato, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

Vista l'esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l'ulteriore diffusione del fenomeno,

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi umani, accertati o sospetti, di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi,

Evidenziato che la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione" oppure in caso di emergenza sanitaria:

- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario, ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace,

Considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, depositi, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, scarpate, orti, vivai, serre, depositi di copertoni anche temporanei, attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero, cimiteri e altre attività industriali, artigianali e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale,

Atteso comunque che l'Amministrazione comunale è chiamata ad attuare interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare utilizzando anche le risorse finanziarie annualmente destinate di cui alla Legge Regionale 02.01.1985, n. 2,

Visto il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020, prorogato al 31/12/2026,

Visto il "Piano Operativo Regionale 2026 per l'implementazione del Piano Nazionale Arbovirosi 2020 – 2025" e proroga 2026 – Regione Friuli Venezia Giulia,

Considerato che le zanzare del genere Aedes depongono le uova in ogni contenitore ove è presente acqua stagnante e che le stesse, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse in acqua, danno origine allo sviluppo di larve e quindi di esemplari adulti principalmente nel periodo da aprile ad ottobre,

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte,

Ravvisata la necessità di adottare, ai fini di preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione degli insetti vettori di arbovirosi, adeguate misure di prevenzione atte ad evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale di tali insetti,

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934 – n. 1265 e s.m.i.,

Vista la legge 23 dicembre 1978 - n. 833 e s.m.i. (Istituzione del servizio sanitario nazionale),

Vista la legge regionale 13 luglio 1981 – n. 43 e s.m.i. (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica),

ORDINA

A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto, in cui esistano o si possano creare raccolta di acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. **evitare l'abbandono** temporaneo o definitivo negli spazi aperti - pubblici e privati- compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, **di contenitori** di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta** e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, caditoie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) **ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida**.
4. **effettuare i trattamenti larvicidi con periodicità** congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera, che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. **tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti** di ogni genere in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. **provvedere al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti** dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive;
7. **mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua;
8. effettuare regolari manutenzioni delle **piscine, delle vasche e delle fontane ornamentali**, accertandosi che non vi siano perdite di acqua nell'impianto;
9. **svuotare le fontane e le piscine non in esercizio oppure eseguire adeguati trattamenti larvicidi**;

10. **evitare che si formino raccolte di acqua in aree di scavo, in bidoni, pneumatici e altri contenitori**; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
11. **stoccare i copertoni**, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
12. **svuotare i copertoni** da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, **prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione**;
13. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali;
14. all'interno dei **cimiteri**, riempire i vasi portafiori fino al bordo con sabbia umida, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
15. i **conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari**, devono eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

ORDINA ALTRESI'

- I. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati **solo in via straordinaria**, e non secondo calendari programmati, esclusivamente a seguito di valutazione della reale necessità di intervento;
- II. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
- III. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi, anche attraverso l'uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (insetticidi e prodotti insetto-repellenti), debba essere comunicata preventivamente, almeno due giorni lavorativi prima della data prevista, al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida dell'area da trattare;
- IV. che per effettuare i trattamenti adulticidi vengano utilizzati esclusivamente prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici (PMC) regolarmente autorizzati come insetticidi e/o insetto-repellenti, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
- V. nel caso di utilizzo dei prodotti biocidi o PMC in un impianto automatico, l'etichetta deve riportare la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica e la dicitura "uso non professionale" nel caso in cui il trattamento è effettuato dal proprietario/conducente dell'area da trattare;
- VI. che i trattamenti adulticidi negli spazi privati siano eseguiti nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio di seguito specificate:
 - in condizioni di assenza di vento e con scarse probabilità di precipitazione nelle 24 ore successive alla previsione di intervento; qualora cominciasse accidentalmente a piovere il trattamento andrà immediatamente sospeso;

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino (alba); è vietato il trattamento in orario diurno;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali, alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- sono vietati i trattamenti adulticidi se entro un raggio di 30 metri sia presente un corpo idrico superficiale;
- coprire o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nelle aree trattate;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- che la ditta specializzata incaricata di effettuare i trattamenti adulticidi ovvero il proprietario/conducente dell'area da trattare, debba informare tutti residenti posti a confine con l'area ad oggetto di disinfestazione adulticida, disponendo con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi in numero tale da garantire la massima trasparenza e informazione.

AVVERTE

1. che le accertate violazioni a tutti i punti e commi della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevede, ai sensi dell'art. 7 bis del Testo Unico n. 267/2000 e successive modificazioni e della L. 689/81 e successive modificazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Alla sanzione pecuniaria conseguirà l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati o l'obbligo di eseguire i trattamenti.

2. qualora si ravvisi la possibile proliferazione dei focolai larvali e la conseguente presenza particolarmente elevata di zanzare, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, l'Amministrazione ingiunge l'adozione di specifici accorgimenti volti a contrastare il fenomeno. La mancata adozione di tali accorgimenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

All'accertamento della violazione conseguirà comunque l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati e l'obbligo di eseguire i trattamenti e di adottare gli accorgimenti imposti.

DISPONE

1. che il presente provvedimento è in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino al 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
2. che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti
3. che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.
4. che chiunque ha interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
f.to ELENA CECOTTI



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Via Montello n. 22
C.F. 81000770305
P.I. 00470100306

cap. 33040
Tel. 0432 997003 - 997307
PEC comune.visco@certgov.fvg.it

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITÀ
4	29/04/2026	Area Tecnica	29/04/2026

OGGETTO: EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29/04/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/05/2026.

Addì 29/04/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to ELENA CECOTTI

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.